

D) Giurisprudenza amministrativa

78. Sulla genuinità del processo verbale di correzione degli elaborati scritti della prova di abilitazione alla professione forense.

T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 21 novembre 2012, n. 1910 – Pres. CAVALLARI – Rel. ESPOSITO

Poiché l'art. 9 comma 2, d.lgs. 27 gennaio 2006 n. 25 demanda al Consiglio territoriale dell'Ordine degli avvocati il potere di proporre al Consiglio nazionale forense la nomina dei componenti dell'avvocatura nel Consiglio giudiziario e il contenuto della proposta va desunto dalla volontà manifestata e dagli elementi ricavabili dal contenuto dell'atto, non è consentito al Consiglio nazionale forense trascurare che, essendosi pervenuto alla designazione all'esito di una votazione, il Consiglio territoriale dell'Ordine proponeva per la nomina il candidato che aveva ottenuto il maggior numero di voti e a detta indicazione esso doveva attenersi, non disponendo del potere di sostituire la sua scelta a quella espressa dall'elettorato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nella seduta del 18 aprile 2012 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce, veniva posta all'ordine del giorno la nota del 28 marzo 2012 con cui il Consiglio Nazionale Forense - dovendo procedere alla nomina di due componenti del Consiglio giudiziario presso il Distretto della Corte di appello di Lecce - richiedeva all'ordine professionale di indicare i nominativi degli avvocati idonei a ricoprire l'incarico.

Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, infatti, nei distretti giudiziari con organico complessivo fino a 350 magistrati il Consiglio giudiziario è composto, tra l'altro, da "due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto".

In quella seduta il Consiglio dell'Ordine deliberava preliminarmente (a maggioranza) di procedere a votazione, effettuata la quale (a scrutinio segreto) riportavano preferenze gli avvocati Gi. Sa. (n. 7 voti), Ro. Lu. Co. (n. 6 voti) e Sa. Vi. (n. 1 voto).

Trasmessa la delibera al C.N.F., in data 27 aprile 2012 quest'ultimo comunicava al Presidente della Corte di appello di Lecce e allo stesso Consiglio dell'Ordine di aver designato a far parte del consiglio giudiziario l'avv. Co. del foro di Lecce (oltre all'avv. Ro. Po. Or. del foro di Taranto).

2.- Avverso la determinazione del Consiglio Nazionale Forense, limitatamente alla nomina dell'avv. Co., è insorto l'avv. Sa. con il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui, deducendo la violazione dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 27 gennaio 2006, si sostiene che il potere di nomina del CNF è vincolato alla indicazione del Consiglio territoriale, sicché l'organo nazionale doveva nella specie nominare l'avvocato del distretto che aveva riportato il maggior numero di voti.

A seguito della conoscenza integrale degli atti, oggetto della richiesta di accesso, il ricorrente ha articolato motivi aggiunti (con cui ha anche dedotto il difetto di attribuzione e l'eccesso di potere), censurando la scelta del C.N.F. di nominare l'avv. Co. dopo aver esaminato i *curricula*, escludendo il ricorrente poiché "risulta esser stato incaricato di innumerevoli curatele fallimentari; condizione, che il C.N.F. valuta quale inopportuna per un corretto adempimento dei compiti istituzionali nell'ambito dell'incarico di consigliere giudiziario" (così la delibera impugnata).

Con i motivi aggiunti viene ribadita l'insussistenza di un potere di nomina del CNF svincolato dall'indicazione ricevuta dal Consiglio dell'Ordine, affermando che i rilievi critici manifestati dovevano indurre a interloquire con l'organo territoriale, in spirito di leale collaborazione e aprendo al contraddittorio procedimentale, da cui sarebbe emersa l'inesistenza di impedimenti a ricoprire l'incarico da parte del ricorrente.

Va precisato che lo stesso deliberato del C.N.F. è stato impugnato dall'Ordine degli Avvocati di Lecce, con ricorso R.G. 1033/2012, chiamato alla stessa udienza pubblica.

3.- Il controinteressato avv. Co. si è costituito in giudizio, depositando controricorso con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Anche il Consiglio Nazionale Forense si è costituito in giudizio, sostenendo l'infondatezza delle censure sollevate con il ricorso e con i motivi aggiunti, confutate nella memoria depositata.

In giudizio è intervenuto *ad adiuvandum* l'avv. An. Va., componente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce, che in tale sua qualità (dichiarando di vantare un interesse qualificato a partecipare al processo, avendo concorso a designare il rappresentante nel consiglio giudiziario) ha sostenuto le ragioni del ricorrente.

4.- Sia il C.N.F. che il controinteressato hanno proposto ricorso incidentale, impugnando la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce in data 18 aprile 2012 e chiedendo la sospensione della sua efficacia.

Con i gravami incidentali si sostiene l'illegittimità della delibera:

a) secondo il C.N.F., laddove si intenda che con essa è stato "designato" il solo avv. Sa. quale componente non togato del consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Lecce, avendo il Consiglio dell'Ordine manifestato, con comportamento concludente, la volontà di indicare anche l'avv. Co. (comunicando le preferenze riportate e inviando il suo *curriculum*);

b) secondo il controinteressato, non potendo il Consiglio dell'Ordine procedere a votazione al fine di indicare a maggioranza l'avv. Sa., violando il Regolamento interno modificato il 17 dicembre 2008, che impone di effettuare la scelta secon-

do criteri oggettivi, con decisivo rilievo nella specie alla maggiore anzianità professionale; si aggiunge che l'art. 12 dello stesso Regolamento dispone che la convocazione sia preceduta dall'avviso contenente l'ordine del giorno, che in questo caso non prevedeva il ricorso alla votazione; si afferma, dunque, che correttamente il C.N.F. ha recepito la "designazione" del Consiglio dell'Ordine quale indicazione plurima, avendo trasmesso anche il curriculum dell'avv. Co., nominando quest'ultimo, avente la maggiore anzianità professionale.

5.- Con ordinanza del 26 luglio 2012 n. 482 è stata disattesa la richiesta del ricorrente di un'autonoma pronuncia sulla domanda cautelare proposta (ancorché fosse stato già avanzato il gravame incidentale del C.N.F., con richiesta di sospensiva), occorrendo il contestuale esame di tutte le domande avanzate dalle parti, nel rispetto dei termini processuali.

Alla successiva camera di consiglio del 19 settembre 2012 la trattazione delle medesime istanze è stata cancellata dal ruolo, al fine di una sollecita definizione nel merito della controversia.

Su richiesta di parte, con decreto presidenziale del 20 settembre 2012 è stata disposta l'abbreviazione alla metà dei termini ex artt. 71 e 73 c.p.a.

Le parti hanno prodotto documentazione e memorie difensive e, all'udienza pubblica del 24 ottobre 2012, la causa è stata assegnata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorrente censura la determinazione con cui il Consiglio Nazionale Forense ha nominato l'avv. Co. a far parte del Consiglio giudiziario del Distretto della Corte d'appello di Lecce, deducendo che non poteva essere disattesa l'indicazione fornita, esclusivamente in suo favore, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di appartenenza.

Nei motivi aggiunti viene ribadita l'univocità della designazione, precisando che l'organismo nazionale, rinvenendo ragioni ostative alla nomina, doveva interloquire con l'organo territoriale.

La pretesa è contrastata dal Consiglio Nazionale Forense e dall'avvocato Co., per i quali il Consiglio dell'Ordine ha formulato un'indicazione plurima di nominativi.

Entrambi, come detto, hanno proposto ricorso incidentale, impugnando la delibera del 18 aprile 2012 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, al fine di far valere pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso principale.

2.- Tanto premesso, giova ripetere che il citato art. 9, comma 2, del d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25 dispone che, nei distretti giudiziari con organico complessivo fino a 350 magistrati, il Consiglio giudiziario è composto, tra l'altro, da "due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto".

Come ricordato innanzi, su apposita richiesta del C.N.F. il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce ha deliberato nella seduta del 18 aprile 2012, decidendo di procedere a votazione, all'esito della quale ottenevano suffragi gli avvocati Sa. (n. 7 voti), Co. (n. 6 voti) e Vi. (n. 1 voto).

In tale contesto, avendo l'Ordine trasmesso i *curricula* dei due avvocati, il Consiglio Nazionale Forense:

a) ha innanzitutto rivendicato la propria autonomia nella scelta, addebitando all'organo territoriale di aver impropriamente usato il termine "designati", riferibile all'atto della nomina (cfr. la delibera del 27 aprile 2012);

b) ha quindi recepito l'attività dell'Ordine territoriale come un'indicazione plurima di nominativi, escludendo l'avv. Sa. e prescegliendo l'avv. Co.

La fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale esige dunque di stabilire, nei fatti, se il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce abbia proposto la sola nomina dell'avv. Sa. o non abbia anche indicato l'avv. Co.

2.1- Secondo il Consiglio Nazionale Forense - che ha riversato la propria tesi nel ricorso incidentale spiegato -, la delibera del 18 aprile 2012 non può essere intesa nel senso voluto dall'avv. Sa. (e, in tal caso, è illegittima per contraddittorietà ed illogicità), dal momento che il Consiglio dell'Ordine ha manifestato, con un comportamento concludente, la volontà di indicare anche l'avv. Co., riportando all'organismo nazionale le preferenze dallo stesso ottenute e allegando il suo *curriculum*.

La tesi non può essere condivisa.

Il Collegio osserva che, dalla circostanza che sia stata effettuata la votazione (e, per di più, che sia stata ancor prima disattesa la richiesta "di procedersi alla mera designazione dei nominativi da inviarsi al C.N.F.": cfr. la delibera del 18 aprile 2012), emerge che è stata affidata alla scelta della maggioranza l'indicazione di un unico nominativo.

In altri termini, se il Consiglio avesse voluto optare per un'indicazione plurima, la votazione non sarebbe stata necessaria.

Inoltre, l'univoca volontà del Consiglio dell'Ordine è chiaramente espressa nella delibera, che ha un contenuto palese ("Viene quindi designato a maggioranza con voti 7 il consigliere avv. Gi. Sa."), confermato nella lettera del 19 aprile 2012 di trasmissione al C.N.F. (ove si comunica che i Consigli degli Ordini di Lecce, Brindisi e Taranto hanno designato gli avvocati Sa. e Or., rispettivamente dell'Ordine forense di Lecce e di Taranto).

Rispetto a ciò, le circostanze addotte dal resistente Consiglio nazionale non hanno decisiva influenza, essendo piuttosto addebitabili ad una completezza di informazione fornita con la notizia dell'esito delle votazioni (tenutesi sia a Lecce che a Taranto) e l'invio dei *curricula* degli aspiranti all'incarico.

Peraltro, ad avviso del Collegio va tenuto presente che, allorché la legge (come, nella specie, l'art. 9, comma 2, d.lgs. cit.) chiama due organismi a concorrere alla scelta da effettuare, non assumono rilievo le espressioni che possono essere adoperate ("indicazione" o "designazione"), le quali hanno un significato sostanzialmente coincidente.

Il comune denominatore tra i termini è dato dal valore di proposta, che con essi si esprime.

Pertanto, considerato che la legge demanda al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di proporre al C.N.F. la nomina dei componenti dell'avvocatura nel Consiglio giudiziario e che il contenuto della proposta va desunto dalla volontà manifestata e dagli elementi ricavabili dal contenuto dell'atto ("individuando gli effetti degli atti amministrativi in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere": Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2012 n. 3385 e sez. V, 5 settembre 2011 n. 4980), il Consiglio Nazionale Forense non avrebbe

be dovuto trascurare che, essendo pervenuto alla designazione (o indicazione che dir si voglia) all'esito di una votazione, il Consiglio dell'Ordine di Lecce proponeva l'avv. Sa. e non altri per la nomina.

Per queste ragioni il ricorso incidentale del Consiglio Nazionale Forense va respinto.

2.2- Quanto al rimedio incidentale proposto dal controinteressato, si è detto che l'avv. Co. sostiene che il Consiglio non poteva procedere a votazione, ostandovi il Regolamento interno che, all'art. 6, impone di effettuare la scelta in base a criteri oggettivi (sicché è da escludere l'apprezzamento soggettivo, insito nella scelta di una candidatura posta ai voti).

Tra i criteri oggettivi è indicata la "maggiore anzianità professionale", sicché il Consiglio Nazionale Forense ha "recuperato la legalità della procedura" (pag. 5 del ricorso incidentale), nominando l'avv. Co., nel rispetto dei suoi stessi criteri, in base ai quali "in caso di pluralità di indicazioni, si privilegiano i Presidenti dei Consigli e l'anzianità professionale" (cfr. doc. 3, depositato il 20 luglio 2012).

Inoltre, la convocazione del Consiglio del 18 aprile 2012 aveva ad oggetto "indicazione avvocati per comporre nuovo Consiglio Giudiziario", per cui l'ordine del giorno non comprendeva il ricorso alla votazione, disposta violando l'art. 12 dello stesso Regolamento.

Nessun argomento può essere condiviso.

Il Regolamento invocato è rivolto a disciplinare il conferimento di incarichi da parte del Consiglio nella generalità dei casi, eccettuati quelli disciplinati per legge (art. 6 cit.), tra cui va ricompreso l'incarico di consigliere giudiziario ex art. 9 del d.lgs. n. 25 del 2006.

Per quest'ultimo, è significativo considerare che il C.N.F., con circolare n. 11-C-2012 del 26 marzo 2012, ha orientato la scelta dei Consigli dell'Ordine, fornendo taluni criteri per l'indicazione (esercizio decennale della professione; possesso di conoscenze diversificate e della peculiare materia dell'ordinamento professionale; rappresentatività dell'Ordine), unitamente alla preferenza per candidati che mostrino disponibilità e volontà di impegno, con esclusione (dato l'impegno richiesto) dei componenti del Consiglio e degli avvocati che già rivestano al suo interno altre cariche.

Tali criteri, predisposti dall'organismo tenuto ad effettuare una nomina prevista dalla legge al fine di assicurare la uniformità dei comportamenti dei vari Consigli dell'Ordine territoriali, concretizzano la disciplina dell'incarico in questione ed escludono, quindi, la rilevanza di quelli fissati dal Consiglio dell'Ordine per la sua restante attività.

Peraltro i criteri indicati dal C.N.F. riguardano le competenze specifiche acquisite e le attitudini richieste per lo svolgimento dell'incarico e coincidono con la "professionalità" specifica collocata al primo posto fra i criteri da seguire nel conferimento degli incarichi dall'art. 6 del Regolamento invocato.

È logico ritenere che i membri del Consiglio dell'Ordine, nell'esprimere la preferenza per il soggetto da proporre per l'incarico, abbiano tenuto conto dei criteri indicati dal C.N.F., così rispettando (secondo le rispettive valutazioni) anche il disposto del citato art. 6.

Neppure ha fondamento la dedotta impossibilità di procedere a votazione per la nomina da proporre al C.N.F.

Tale modalità costituisce l'ordinario criterio per formare la volontà dell'organo collegiale, tutte le volte in cui non sia altrimenti raggiungibile l'accordo dei suoi componenti; né alla votazione si può ricorrere solo se di essa sia stato dato avviso nella convocazione, essendo fisiologico che la necessità del rimedio scaturisca necessariamente dall'andamento della discussione, se non si raggiunge l'unanimità.

Nel caso in esame, neppure può essere addotto che l'ordine del giorno della seduta del 18 aprile 2012 recitasse "indicazione avvocati per comporre nuovo Consiglio Giudiziario", con ciò imponendo (implicitamente) la pluralità delle indicazioni.

Difatti, dalla declinazione al plurale dell'ordine del giorno non può farsi discendere un asserito vincolo alla indicazione plurima dei professionisti. Infatti, l'adempimento del compito imposto dalla legge comportava la scelta da parte del Consiglio dell'Ordine di designare uno o più soggetti; tale scelta doveva necessariamente essere effettuata attraverso la votazione, come pure solo attraverso la votazione si poteva giungere alla individuazione dell'unico soggetto da proporre (a meno di non raggiungere l'unanimità, che a ben vedere costituisce anch'essa il risultato della votazione).

In considerazione di quanto sin qui esposto, anche il ricorso incidentale dell'avv. Co. deve essere respinto.

3.- Pertanto, deve affermarsi che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce ha proposto unicamente e legittimamente l'avv. Gi. Sa., al fine della nomina da parte del C.N.F. a componente del Consiglio giudiziario.

Né può censurarsi l'operato del Consiglio per aver disattesa la prassi, seguita in precedenza, di indicare una rosa di nomi, rientrando nel "libero arbitrio" dell'organismo di rivedere la scelta ed indicare stavolta al C.N.F. un solo professionista per la nomina a consigliere giudiziario.

Pur tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense ha ravvisato una condizione ostativa per procedere alla nomina.

Al Collegio preme sottolineare che la norma dell'art. 9 del d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25 colloca il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio territoriale dell'Ordine in una posizione di significativo rilievo per entrambi, accomunati dalla funzione di rappresentanza dell'avvocatura (l'uno espressione dei professionisti operanti nel distretto, l'altro organismo di rappresentanza istituzionale dell'intera classe forense).

Dalla legge è, perciò, desumibile l'intento di favorire il concorso dei due organi e, del resto, nella richiamata circolare del C.N.F. del 26 marzo 2012 si parla espressamente di nomina "mediante concertazione".

In tal caso, nell'ottica della leale collaborazione (messa in rilievo dal ricorrente) che deve presiedere alla congiunta attività, è necessario che l'organo a cui spetta la nomina, qualora intenda disattendere la proposta, eserciti il suo potere formulando le proprie osservazioni e richiedendo di far conoscere le valutazioni del proponente.

Nella fattispecie in esame, tale *modus operandi* non è stato seguito, avendo il C.N.F. proceduto alla nomina in completa autonomia e senza alcuna in-

terlocuzione con il Consiglio dell'Ordine di Lecce, così trascurando il suo apporto e finendo con lo svuotare di contenuto il senso della norma, che fonda il potere di nomina sulla "indicazione" del consiglio territoriale, che non può intendersi quale mera trasmissione di uno o più nominativi, ma postula l'avvenuta valutazione dell'idoneità dell'iscritto a ricoprire la carica, la quale non può essere disattesa se non all'esito della consultazione tra gli organismi.

Il dialogo fra il C.N.F. e il Consiglio dell'Ordine di Lecce, inoltre, trova nella fattispecie un'ulteriore ragion d'essere, in quanto avrebbe permesso di escludere l'esistenza della situazione che il C.N.F. ha ritenuto ostativa alla nomina in seno al Consiglio giudiziario dell'avv. Sa., cioè la titolarità di "innumerevoli curatele fallimentari". L'avv. Sa., infatti, ha provato di aver ottenuto due incarichi di curatore fallimentare e che al professionista associato non è stato assegnato alcun incarico del genere.

Si premette che la determinazione del C.N.F. si fonda su un presupposto errato e che non trova giustificazione nella equivoca formulazione utilizzata in proposito dal ricorrente nel *curriculum* presentato al Consiglio dell'Ordine e da questo inviato al C.N.F. (in quanto gli elementi che un atto assume a suo presupposto o esistono o non esistono), sicché l'atto del C.N.F. è per ciò stesso viziato.

Ciò detto, il dialogo fra il C.N.F. e il Consiglio dell'Ordine territoriale appare il portato sia di un'esigenza formale - radicata nel ruolo che i due soggetti hanno nell'ordinamento e in seno al procedimento specifico - sia di un'esigenza sostanziale: il superamento della scansione procedimentale in fasi separate per conseguire una sintesi il più corretta possibile dei vari apporti, esigenza che pervade il nostro ordinamento e che si esprime in più istituti, nel principio di "leale collaborazione" come nel modulo procedimentale della "conferenza di servizi".

Le censure proposte sul punto sono dunque fondate ed il ricorso deve essere sotto tali profili accolto, con conseguente annullamento della determinazione del Consiglio Nazionale Forense del 27 aprile 2012, recante la nomina a membri del Consiglio giudiziario, limitatamente alla nomina dell'avv. Ro. Lu. Co.

La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando:

1) accoglie il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla la determinazione del Consiglio Nazionale Forense del 27 aprile 2012, recante la nomina a membri del Consiglio giudiziario, limitatamente alla nomina dell'avv. Ro. Lu. Co.;

2) respinge il ricorso incidentale proposto dal Consiglio Nazionale Forense;

3) respinge il ricorso incidentale proposto dall'avv. Ro. Lu. Co.;

4) compensa interamente tra tutte le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 21 novembre 2012.

79. Sulla conformità alla Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo dell'obbligo di difesa tecnica.

T.A.R. Lombardia, Milano , sez. III, 27 febbraio 2013, n. 542 – Pres. LEO – Est. FORNATARO

Secondo l'espressa disposizione dettata dall'art. 22 c.p.a., i ricorsi al giudice amministrativo, salvo casi specifici (ad es. giudizi nelle materie previste dall'art. 23 c.p.a.), richiedono il patrocinio obbligatorio di un avvocato iscritto all'albo professionale, non potendo obiettarsi che il diritto della parte di stare in giudizio personalmente in ogni caso possa trovare fondamento sull'art. 24 Cost. e sull'art. 6, n. 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1) E.I. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe deducendone la illegittimità sotto diversi profili.

Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia.

Alla camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, il ricorso è stato spedito in decisione, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

2) Il Tribunale ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

In via preliminare deve essere rilevata l'inammissibilità del ricorso, perché proposto senza l'assistenza di avvocato (cfr. sul punto la recentissima T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 29 gennaio 2013, n. 257).

Secondo l'espressa disposizione dettata dall'art. 22 c.p.a., i ricorsi al giudice amministrativo, salvo casi specifici diversi da quello in esame (ad es. giudizi nelle materie previste dall'art. 23 c.p.a.), richiedono il patrocinio obbligatorio di un avvocato iscritto all'albo professionale, mentre nella specie il ricorrente è privo della speciale abilitazione e non risulta iscritto all'apposito albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati.

Il difetto di tale qualità impedisce l'applicazione del terzo comma dell'art. 22 c.p.a., che è stato vanamente invocato dall'interessato a sostegno della legittimazione al ricorso. Infatti, il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza non conferisce "la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito" e non consente quindi di stare in

¹ Massima a cura di Stefania Gentile.

giudizio senza il patrocinio di difensore abilitato. È invece necessaria l'iscrizione nell'albo degli avvocati, dato che in mancanza di quest'ultima non si possiede lo *ius postulandi* che invece è indispensabile per stare in giudizio di persona (cfr. Corte cass. nn. 7399 del 1998, 528 del 2000, 3598 de 2003 e 19358 del 2003).

Né potrebbe obiettarsi che il diritto della parte di stare in giudizio personalmente in ogni caso possa trovare fondamento sull'art. 24 Cost. e sull'art. 6, n. 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; al riguardo va osservato che la Corte costituzionale ha sempre riconosciuto la discrezionalità del legislatore in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato (cfr., *ex plurimis*, ordinanze n. 460/2006, n. 193/2003 e n. 481/2002, nonché n. 66/2006) e, nella sentenza n. 188 del 1980, ha considerato che alla richiamata norma della Convenzione, che prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sé, ma solo quello di riconoscimento di un diritto limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali (cfr. Cass. civ. 9 giugno 2011, n. 12570).

Ne deriva che il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di "*ius postulandi*" in capo al ricorrente.

Sussistono comunque motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto della peculiarità della situazione di fatto sottesa al ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe; compensa tra le parti le spese della lite.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2013.